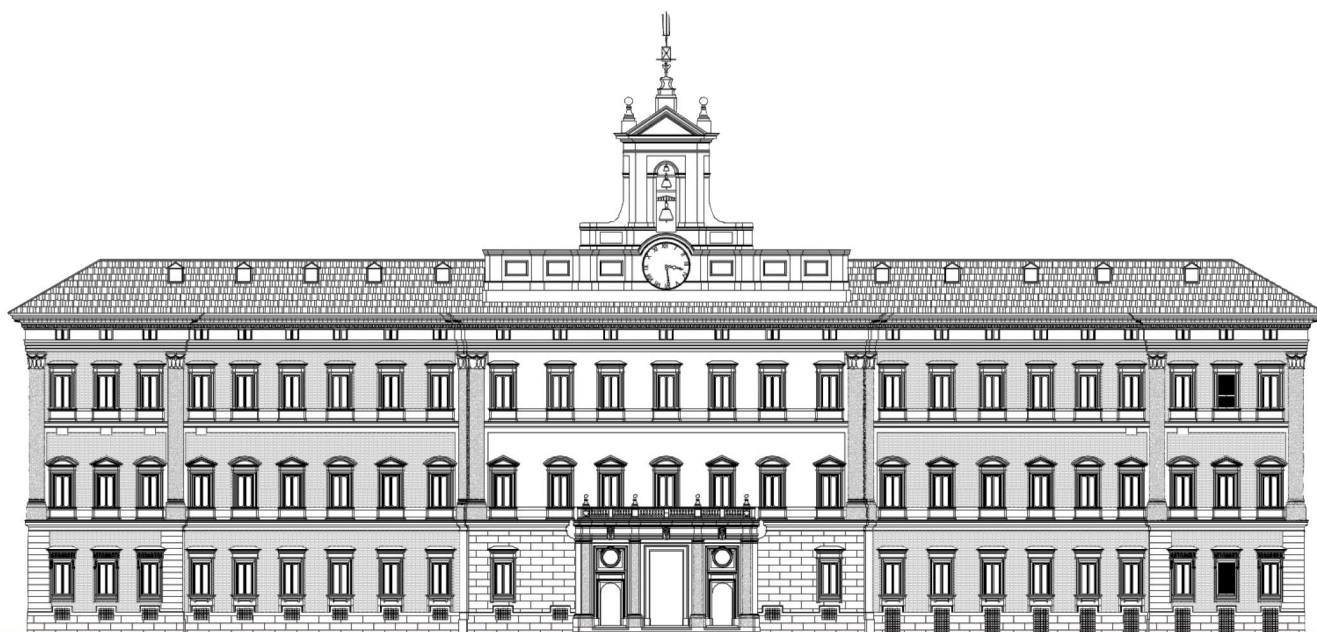




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2049

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante
disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia
alle missioni internazionali

(Approvato dal Senato – A.S. 1020)

N. 266 – 22 ottobre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2049

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante
disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia
alle missioni internazionali

(Approvato al Senato – AS 1020)

N. 266 – 22 ottobre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA A), NUMERI 1) E 2).....	- 4 -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI - INTEROPERABILITÀ DEL PERSONALE AUTORIZZATO.....	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA A), NUMERI 3), 4), 5) E 6), E LETTERA C), NUMERI 2 E 6	- 6 -
UTILIZZO DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI	- 6 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), NUMERI 1) E 2).....	- 10 -
TEMPISTICA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE ANALITICA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 145 DEL 2016-	- 10 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA C), NUMERO 3)	- 11 -
ANTICIPAZIONI PER LA TEMPORANEA PROSECUZIONE DELLE MISSIONI IN CORSO	- 11 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA D), E COMMA 2.....	- 12 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ DI MISSIONE	- 12 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA E) E LETTERA G)	- 15 -
NORME DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI	- 15 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA F).....	- 16 -
ACQUISTI E LAVORI IN ECONOMIA	- 16 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2049
Titolo:	Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrici per le Commissioni di merito:	Marrocco (FI-PPE), per la III Commissione; Sacconi Jotti (FI-PPE), per la IV Commissione
Commissioni competenti:	III (Affari esteri) e IV (Difesa)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame (collegato alla manovra finanziaria), approvato con modificazioni dal Senato (AS 1020), apporta modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, che hanno modificato e integrato il provvedimento in oggetto, non sono corredati di relazione tecnica, con l'eccezione dell'emendamento 1.100 relativo alla lettera d) del comma 1. Si evidenzia, inoltre, che durante l'esame parlamentare al Senato il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la 5ª Commissione. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota. Al momento non è stata ancora trasmessa la relazione tecnica di passaggio prevista ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Si evidenzia, altresì, che la 5ª Commissione del Senato, in data 13 marzo 2024, ha espresso parere non ostativo con osservazioni sul testo originario del provvedimento, richiamando, con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettere a), n. 3), e c), n. 6) (n. 5 nel testo del parere) (*Cfr. infra*) l'importanza di salvaguardare la verifica dei profili finanziari da parte delle Commissioni parlamentari competenti, valutando l'attivazione degli opportuni strumenti procedurali, nell'ambito delle prerogative del Parlamento. La medesima Commissione ha espresso parere non ostativo con riguardo agli emendamenti riferiti al disegno di legge, nelle sedute del 29 maggio e del 1º giugno 2024.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)

Modifiche alla disciplina concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali - Interoperabilità del personale autorizzato

Normativa vigente. La legge n. 145 del 2016 (cosiddetta legge Quadro) reca la disciplina concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali con riguardo sia all'avvio di nuove missioni (articolo 2) sia alla prosecuzione di quelle già in corso per l'anno successivo (articoli 3 e 4). Con riguardo a ciascuna fattispecie la legge prevede, rispettivamente, una deliberazione del Consiglio dei ministri e una relazione del Governo su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze – entrambe corredate di relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 196 del 2009 – presentate alle Camere, le quali autorizzano le missioni con appositi atti di indirizzo. Per quanto concerne gli aspetti finanziari, la legge in riferimento ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un Fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione viene stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appositi provvedimenti legislativi (articolo 4, comma 1). Entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo delle Camere che autorizzano la partecipazione italiana alle missioni, con uno o più DPCM, le risorse del Fondo sono ripartite tra le missioni nei termini risultanti dalle relative deliberazioni parlamentari. Gli schemi di tali decreti, corredate di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro venti giorni dall'assegnazione. Fino all'emanazione dei decreti di riparto del Fondo le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione. In particolare, l'articolo 2, comma 4-*bis* (per le nuove missioni) e l'articolo 4, comma 4-*bis* (per le missioni in corso di cui si autorizza la prosecuzione), prevede che, fino all'emanazione dei decreti di riparto delle risorse del Fondo, le amministrazioni interessate possano ottenere un'anticipazione di tesoreria non superiore al 75 per cento delle somme iscritte nel fondo missioni, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche. Ulteriori disposizioni della legge quadro regolano, infine, il trattamento economico e assicurativo del personale impiegato nelle missioni internazionali e la normativa penale agli stessi applicabile.

La norma apporta specifiche novelle all'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 (cosiddetta legge quadro sulle missioni internazionali) disponendo¹ che nelle deliberazioni del Governo trasmesse alle Camere ai fini dell'autorizzazione alla partecipazione a una missione internazionale, sia previsto l'impiego delle unità di personale coinvolte, anche in modalità

¹ Con la modifica del comma 2.

interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica [lettera *a*), n. 1]. Viene quindi inserito il comma 2.1 che prevede che, nelle deliberazioni con le quali si chiede alle Camere l'autorizzazione alla partecipazione alle diverse missioni internazionali, il Governo possa individuare dei contingenti di forze ad alta e altissima prontezza operativa - indicando il numero massimo delle unità di personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario nell'ambito delle disponibilità complessive di cui all'articolo 4 della medesima legge e all'articolo 620-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare – COM).

Si rammenta che, ai sensi del predetto articolo 620-*bis* del COM, per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nello stato di previsione del Ministero della difesa è stato istituito un fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa a ciò destinati. La dotazione iniziale del fondo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo è ripartito tra le diverse finalità di impiego con decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'effettivo impiego delle predette forze è deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione è trasmessa dal Governo alle Camere, le quali, entro cinque giorni, con appositi atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, ne autorizzano l'impiego o ne negano l'autorizzazione. (punto n. 2).

Una modifica apportata al punto n. 2 al Senato prevede, inoltre, che entro novanta giorni dall'autorizzazione, il Governo riferisca alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l'effettivo impiego delle suddette forze.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, riferisce che le modifiche previste alle disposizioni regolanti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali rivestono carattere esclusivamente procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. In particolare, relativamente al nuovo comma 2.1 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016, introdotto dal numero 2) della lettera a) del comma 1, precisa che l'invarianza finanziaria della nuova previsione è assicurata dall'espressa menzione nel dettato normativo di un limite invalicabile di spesa dato dalle disponibilità complessive dei fondi di cui all'articolo 4 della stessa legge e all'articolo 620-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare – COM)

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono che, nelle deliberazioni trasmesse alle Camere ai fini dell'autorizzazione alla partecipazione a nuove missioni internazionali, il Governo possa prevedere l'impiego delle unità

di personale coinvolte, anche in modalità interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica e possa individuare dei contingenti di forze ad alta e altissima prontezza operativa – indicando il numero massimo delle unità di personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario nell’ambito delle disponibilità complessive previste da impiegare all’estero al verificarsi di crisi o situazioni d’emergenza. Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che, come espressamente indicato dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, le modifiche introdotte saranno attuate nel limite delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6), e lettera c), numeri 2 e 6
Utilizzo del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali

La norma:

- sostituisce con un nuovo testo il comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 145 del 2016, che nell’assetto vigente prevede che il riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali avvenga tramite uno o più DPCM, i cui schemi sono sottoposti preliminarmente alle Camere ai fini dell’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il nuovo testo del comma 3, nello specifico, prevede che le modifiche necessarie a recepire le indicazioni contenute negli atti di indirizzo delle Camere siano adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri [lettera a), n. 3].

In sede referente l’articolo è stato modificato al fine di specificare che gli atti di indirizzo sono quelli indicati ai commi 2 (le deliberazioni generali con cui è decisa la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali) e 2.1 (le deliberazioni con cui sono individuate forze ad alta ed altissima prontezza operativa da impiegare all’estero) (*Cfr. supra*);

- sostituisce con un nuovo testo il comma 4 dell’articolo 2 della legge n. 145 del 2016, al fine di confermare che, su richiesta delle amministrazioni competenti, vengano autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali in proporzione delle risorse iscritte sul Fondo per il finanziamento delle missioni, da estinguere entro 30 giorni dall’assegnazione delle medesime risorse con i decreti di riparto. Rispetto all’assetto vigente viene espunto il riferimento temporale che condiziona la possibilità di ottenere tali anticipazioni solo fino all’emanazione dei decreti di riparto [lettera a), n. 4];
- reca modifiche di coordinamento al comma 4-*bis* dell’articolo 2 della legge n. 145 del 2016, al fine di adeguarlo alla nuova formulazione dell’articolo 4 della medesima

legge. Una modifica ulteriore approvata dal Senato prevede che nell'autorizzazione dell'anticipazione di un importo non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul Fondo, necessaria per l'avvio delle missioni, si debba tener conto non solo delle spese quantificate nelle relazioni tecniche, ma anche delle anticipazioni già concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*bis* (introdotto al Senato) [lettera *a*), n. 5];

- abroga l'articolo 2, comma 5, che autorizza il Ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'utilizzo del Fondo missioni internazionali ai fini del finanziamento delle nuove missioni [lettera *a*), numero 6)];
- abroga il comma 3 dell'articolo 4, che prevede il riparto con DPCM delle risorse del Fondo tra le missioni internazionali di cui si autorizza la prosecuzione con la relazione di cui all'articolo 3 [lettera *c*), numero 3)];
- viene sostituito il comma 6 dell'articolo 4, che stabilisce nel testo vigente che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, prevedendo invece che, con propri decreti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire il Fondo missioni internazionali per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2 [lettera *c*), numero 6)]

Secondo la **relazione illustrativa** il predetto numero 6), accogliendo una proposta formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, abroga il comma 5 dell'articolo 2 della legge n.145 del 2016 riconducendo le occorrenti variazioni di bilancio all'unico provvedimento previsto dall'articolo 4, comma 6, come sostituito dal presente disegno di legge, in coerenza con la clausola di carattere generale introdotta dall'articolo 20, comma 30, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) che dispone l'autorizzazione alle variazioni di bilancio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 20, comma 30, della legge di bilancio 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2024, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, non considera le norme.

Il Governo² in risposta ai rilievi formulati nel corso dell'esame in 5^a Commissione al Senato, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e lettera c), numero 6), relativamente alla modalità di riparto del fondo, ha affermato che la modifica normativa non fa venir meno in alcun modo il controllo del Parlamento sui profili finanziari, in quanto, come peraltro accade oggi, la deliberazione del Governo sulle missioni internazionali deve recare la specifica quantificazione degli oneri per ciascuna missione e deve essere corredata di relazione tecnica verificata positivamente dal Ministero dell'economia. Il successivo DPCM di riparto del fondo attualmente non apporta alcuna modifica alla quantificazione degli oneri, limitandosi a riprodurre il riparto del fondo tra le missioni in misura esattamente identica rispetto alla deliberazione del Governo come approvata dal Parlamento. Il DPCM quindi si configurerebbe come un atto vincolato, sul quale il controllo sui profili finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle Camere è già stato condotto al momento della precedente approvazione della delibera del Governo sulle missioni internazionali. Sulla base di quanto disposto dal testo originario della legge n. 145 del 2016, il controllo parlamentare sul DPCM aveva una funzione sostanziale di verifica dei profili finanziari, separata rispetto alla verifica sugli indirizzi di politica estera e militare connessi con l'approvazione della deliberazione del Governo sulle missioni internazionali. Con le novelle apportate dal decreto-legge n. 148 del 2017 il procedimento è stato modificato, anticipando il controllo sui profili finanziari al momento dell'iniziale deliberazione del Governo sulle missioni internazionali.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame definiscono una nuova procedura di ripartizione del Fondo per le missioni internazionali. In particolare, tale ripartizione viene effettuata non più con DPCM, come previsto dalla legislazione vigente, ma dal Ministro dell'economia e delle finanze, che è autorizzato, con propri decreti, a provvedere al riparto del Fondo per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 145 del 2016, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2. Vengono quindi soppresse e sostituite le disposizioni che, rispettivamente, agli articoli 2, comma 5, e 4, comma 6, prevedono l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, per i decreti di riparto del Ministro dell'economia e delle finanze, a differenza dei citati DPCM, non si prevede la trasmissione dei relativi schemi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari [comma 1, lett. a), numero 3), e lett. c), numero 6)], ferma rimanendo comunque, ai fini dell'autorizzazione di nuove missioni internazionali e della prosecuzione di quelle già in corso, la trasmissione alle Camere, per le conseguenti

² Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate depositata in 5^a Commissione al Senato. Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 219 del 13 marzo 2024.

deliberazioni parlamentari, sia delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 145 del 2016, sia delle relazioni governative di cui all'articolo 3.

Ciò premesso, in merito alla modalità di riparto del Fondo, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, il Governo ha evidenziato che, sulla base di quanto disposto dal testo originario della legge n. 145 del 2016, il controllo parlamentare sul DPCM aveva una funzione sostanziale di verifica dei profili finanziari, separata rispetto alla verifica sugli indirizzi di politica estera e militare connessi con l'approvazione della deliberazione del Governo sulle missioni internazionali. Con le novelle apportate alla predetta legge dal decreto-legge n. 148 del 2017 il procedimento è stato modificato, anticipando il controllo sui profili finanziari al momento dell'iniziale deliberazione del Governo sulle missioni internazionali. In questo quadro, quindi, il DPCM si viene a configurare come un atto vincolato, sul quale il controllo sui profili finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle Camere è già stato condotto al momento della precedente approvazione della delibera del Governo sulle missioni internazionali.

Al riguardo, pur tenendo conto dei chiarimenti forniti dal Governo, si evidenzia che le modifiche introdotte alla legislazione vigente dal presente provvedimento - ove si considerino le procedure di esame concretamente adottate dalle Camere, sia per l'autorizzazione delle nuove missioni, sia per la prosecuzione delle missioni in corso - appaiono suscettibili di comportare il venir meno dell'esame dei profili finanziari delle missioni internazionali da parte delle Commissioni bilancio di entrambi i rami del Parlamento, posto che esse sono attualmente coinvolte nell'esame degli schemi di DPCM di riparto, ma non delle deliberazioni del Governo, di cui all'articolo 2, comma 1, e delle relazioni governative, di cui all'articolo 3, che sono infatti esaminate dalle sole Commissioni competenti per materia.

A tal proposito, la Commissione bilancio del Senato, nelle premesse al parere non ostativo espresso sul testo del provvedimento originario presentato dal Governo, ha evidenziato l'importanza di salvaguardare la verifica dei profili finanziari da parte delle Commissioni parlamentari competenti, valutando l'attivazione degli opportuni strumenti procedurali, nell'ambito delle prerogative del Parlamento.

Tenuto conto di tutto ciò, appare pertanto auspicabile, in caso di approvazione dell'attuale testo del presente provvedimento, che venga modificata la procedura parlamentare di esame delle deliberazioni del Governo e delle relazioni governative di cui trattasi, prevenendo un

coinvolgimento delle Commissioni bilancio, stabilendo, ad esempio, che le deliberazioni da parte delle Camere siano precedute dall'esame degli atti trasmessi dal Governo, non solo da parte delle Commissioni competenti per materia, ma anche delle Commissioni bilancio ai fini dell'espressione di eventuali rilievi sui profili finanziari, in modo da salvaguardare la verifica in sede parlamentare degli oneri e dei relativi mezzi di copertura quali risultanti dalle relazioni tecniche che corredano le deliberazioni e le relazioni del Governo.

Per quanto riguarda invece l'autorizzazione concessa al Ministro dell'economia e delle finanze a ripartire il Fondo con propri decreti, si rileva, in primo luogo, che tale autorizzazione appare comprensiva, come sembra evincersi dalla relazione illustrativa, anche di quella ad effettuare tutte le variazioni di bilancio derivanti dall'utilizzo del Fondo medesimo. In secondo luogo, ai fini della coerenza del riparto di cui trattasi sembrerebbe opportuno fare riferimento, non solo alle deliberazioni del Governo di cui all'articolo 2, come espressamente indicato dalla norma, ma anche alle relazioni di cui all'articolo 3, giacché le deliberazioni del Governo di cui all'articolo 2 non appaiono ricomprendere tutte le ipotesi di autorizzazione di missioni³, ma solo l'autorizzazione di missioni nuove. Su tali aspetti appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2)

Tempistica e contenuto della relazione analitica di cui all'articolo 3 della legge n. 145 del 2016

La norma modifica l'articolo 3 della legge n. 145 del 2016, che disciplina la tempistica e il contenuto della relazione analitica che ogni anno il Governo è tenuto a presentare alle Camere sull'andamento delle missioni, ai fini della prosecuzione delle missioni in corso, ivi inclusa la loro proroga. In particolare si prevede che:

- la relazione analitica sia presentata anziché entro il dicembre dell'anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
- la medesima relazione riferisca anche in ordine all'andamento, alla durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta e altissima prontezza operativa che siano state eventualmente impiegate nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1;

³ Si tratta delle nuove missioni, della proroga di missioni che hanno esaurito la durata originariamente prevista e della prosecuzione annuale di missioni in corso che non hanno ancora esaurito la durata originariamente prevista.

- le indicazioni dalle Camere contenute nei loro atti di indirizzo, in ordine alle missioni in corso contenute nella predetta relazione, siano recepite con deliberazione del Consiglio dei Ministri, analogamente a quanto previsto per le modifiche alle delibere riguardanti l'avvio di nuove missioni di cui al comma 1, lettera *a*), n. 3) (*Cfr. supra*) [(comma 1, lettera *b*)];

La relazione tecnica non considera la norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano la tempistica e il contenuto della relazione analitica che ogni anno il Governo è tenuto a presentare alle Camere sull'andamento delle missioni, ai fini della loro prosecuzione prevedendone la presentazione, anziché entro il 31 dicembre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Al riguardo non si formulano osservazioni considerata la portata ordinamentale delle modifiche ed integrazioni apportate.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera *c*), numero 3)

Anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso

La norma, introdotta dal Senato, introducendo il comma 3-*bis* all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016 prevede che, al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, purché l'importo complessivo non superi il 25 per cento della dotazione del Fondo missioni internazionali, l'importo attribuibile a ciascuna amministrazione non superi la quota assegnata nell'anno precedente alla medesima amministrazione nel riparto del Fondo medesimo e siano applicati i parametri di quantificazioni previsti per l'anno precedente dalle relazioni tecniche

L'emendamento che ha introdotto la disposizione al Senato (em. 1.11) non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, prevede che, con uno o più decreti del Ministro

dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possano essere disposte, a determinate condizioni, anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso. L'introduzione di tale anticipazione sembrerebbe da collegare allo slittamento del termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 3, relativa alle missioni in corso, alla fine del mese di gennaio, anziché alla chiusura dell'esercizio finanziario, e all'esigenza di assicurare conseguentemente l'erogazione delle occorrenti risorse finanziarie all'inizio del nuovo anno prima della deliberazione delle Camere con cui si autorizza la prosecuzione delle missioni indicate nella predetta relazione governativa.

Ciò stante, dovrebbe essere chiarito per quale ragione sia stata stabilita come finalità dell'anticipazione di cui trattasi quella di assicurare la tempestività dei pagamenti "anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1," che si riferiscono alle nuove missioni, anziché quella di assicurare la tempestività dei pagamenti stessi anteriormente alla deliberazione delle Camere in merito alla relazione di cui all'articolo 3, che riguarda invece le missioni di cui si deve autorizzare la prosecuzione, ivi comprese quelle da prorogare, secondo la durata definita ai sensi dell'articolo 2. Va per altro considerato che, in relazione alle nuove missioni di cui all'articolo 2, comma 1, non appare ipotizzabile né un loro l'avvio anteriormente alla deliberazione del Consiglio dei ministri né tanto meno l'esigenza di assicurare la tempestività di pagamenti nelle more di tale deliberazione, mancando un presupposto necessario all'avvio delle missioni stesse. In merito a tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera d), e comma 2 **Disposizioni in materia di indennità di missione**

Normativa vigente. L'articolo 5 della legge n. 145 del 2016 prevede che a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per la fine della missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e

continuativo, l'indennità di missione⁴, nelle misure di cui al comma 2, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali (comma 1). L'indennità di missione è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti (comma 2). Con i DPCM di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nell'ambito delle risorse ivi previste, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità venga calcolata, nelle misure di cui al comma 2, sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente (comma 3). L'articolo 6 prevede, altresì, che al personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, nonché al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale, quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di missione venga corrisposto il compenso forfetario di impiego (CFI) ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga a specifiche disposizioni richiamate dalla norma. Il CFI è corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale e ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata triennale (comma 1).

La norma, introdotta dal Senato, modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 5 della legge n. 145 del 2016 disciplinante il regime indennitario di missione del personale impiegato nelle missioni internazionali. In particolare l'indennità in riferimento viene riconosciuta anche al personale che è impiegato in un'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, cioè, in particolare, nelle acque internazionali e nello spazio aereo internazionale al quale, in base alla disciplina vigente di cui all'articolo 6 della medesima legge è riconosciuto un compenso forfetario d'impiego (CFI) (comma 1, lettera d)). All'attuazione di tale disposizione si provvede nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 (comma 2).

La relazione tecnica, relativa all'emendamento approvato al Senato che ha introdotto le disposizioni in riferimento (Em. 1.100), riferisce che, dal punto di vista finanziario la norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, trovando totale copertura a valere sulle ordinarie dotazioni del Fondo missioni internazionali, come previsto dal comma 2. Inoltre, viene precisato che il riconoscimento dell'indennità di missione al personale militare, impiegato nelle missioni internazionali nelle fattispecie di cui alla disposizione in esame, è in sostituzione del vigente Compenso forfetario di impiego (CFI) la cui spesa grava comunque nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016.

⁴ Di cui al regio decreto n. 941 del 1926.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, intervengono sull'articolo 5 della legge quadro, in materia di indennità di missione, al fine di attribuire tale indennità anche al personale che è impiegato in un'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, cioè, in particolare, nelle acque internazionali e nello spazio aereo internazionale al quale, in base alla disciplina vigente, è riconosciuto un compenso forfettario d'impiego (CFI). All'attuazione di tale misura si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, della n. 145 del 2016.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che all'attuazione della misura in esame dovrà comunque provvedersi nell'ambito delle risorse del Fondo missioni internazionali.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 dispone che all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1, lettera *d*), si provveda nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016. Al riguardo, si rappresenta che tale ultima disposizione ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio ovvero da appositi provvedimenti legislativi.

In proposito, si osserva che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 3006, reca - nell'ambito del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026 - uno stanziamento iniziale di 1.569.225.130 euro per l'anno 2024 e di 300.000.000 euro per l'anno 2025 e che tali risorse sono state oggetto di riparto, ai sensi dell'attuale normativa, ad opera di due distinti schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernenti - rispettivamente - l'avvio di nuove missioni internazionali nell'anno 2024 e la prosecuzione nella medesima annualità di missioni internazionali in corso, in precedenza autorizzate dal Parlamento⁵.

⁵ Si tratta, nello specifico, degli Atti nn. 151 e 191 della corrente legislatura, sui quali la Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole nelle sedute - rispettivamente - dell'8 maggio e del 26 settembre 2024.

Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato con riferimento ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione in commento non si configura alla stregua di una copertura finanziaria, limitandosi a prevedere l'imputazione alle risorse del predetto Fondo delle spese per il riconoscimento delle indennità di missione per il personale che partecipa alle missioni internazionali disciplinate dalla novella, in termini del tutto analoghi a quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 145 del 2016, oggetto di modifica da parte della lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 del presente provvedimento.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera e) e lettera g)
Norme di coordinamento e abrogazioni

La norma reca disposizioni di coordinamento, derivanti dalle modifiche introdotte con le lettere precedenti, con specifico riferimento all'adozione dei DPCM ora sostituiti da decreti ministeriali (MEF), al testo dell'articolo 18 (conferimento dell'incarico di consigliere per la cooperazione civile) e dell'articolo 22 (interventi urgenti) della legge n. 145 del 2016 [comma 1, lettera e)]. Viene quindi disposta l'abrogazione del comma 2 del predetto articolo 22 che, in materia di interventi urgenti, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro della difesa vengano apportate le occorrenti variazioni di bilancio. [lettera g)].

La relazione tecnica non considera la norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame contiene disposizioni di coordinamento ed abrogative derivanti dalle modifiche introdotte alla disciplina recata dalla legge n. 145 del 2016 con le lettere precedenti nonché l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 22 della legge n. 145 del 2016 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, in relazione all'effettuazione interventi urgenti. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, rinviandosi per quanto riguarda la predetta abrogazione, alle considerazioni già svolte riguardo all'analogha abrogazione disposta dalla lettera a), numero 6).

ARTICOLO 1, comma 1, lettera f)

Acquisti e lavori in economia

Normativa vigente. L'articolo 21, comma 2, della legge n. 145 del 2016 prevede che i ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia, nei casi di necessità e urgenza, possano ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitoli d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, in relazione alle seguenti esigenze: revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto; esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative; acquisizione di materiali d'armamento; equipaggiamenti individuali; materiali informatici e apparati di comunicazione; apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica.

La norma modifica l'articolo 21 della legge n. 145 del 2016 al fine di integrare l'elenco delle voci di spesa per le quali la medesima legge prevede che i Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia possano ricorrere, in casi di necessità e urgenza connessi con le missioni internazionali, ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità dello Stato e ai capitoli. In particolare, l'elenco, in parola viene integrato in relazione alle seguenti esigenze: vettovagliamento; materiale sanitario; materiali di casermaggio; combustibili, carbolubrificanti e servizio dei trasporti di personale e materiali [lettera f), n. 1)]. Viene, altresì, disposta l'abrogazione del comma 3 del medesimo articolo 21 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia vengano apportate le occorrenti variazioni di bilancio [lettera f), n. 2)].

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'articolo 21, comma 2, della legge n. 145 del 2016, reca un limite di spesa di 50 milioni di euro, che non viene modificato dall'intervento normativo in esame.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica l'articolo 21 della legge n. 145 del 2016, al fine di integrare l'elenco delle voci di spesa per le quali la medesima legge prevede che i Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia possano ricorrere, in casi di necessità ed urgenza connessi con le missioni internazionali, ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità dello Stato e ai capitoli. In particolare, l'elenco, in parola viene integrato in relazione alle esigenze di vettovagliamento, materiale sanitario, materiali di casermaggio, combustibili, carbolubrificanti e servizio dei trasporti di personale e materiali. Viene, inoltre, disposta l'abrogazione del

comma 3 del medesimo articolo 21 che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengano apportate le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, per quanto riguarda l'integrazione dell'elenco delle voci di spesa per le quali si può ricorrere, in casi di necessità ed urgenza, ad acquisti e lavori in economia, non si formulano osservazioni considerato che, come confermato anche dalla relazione tecnica, l'applicazione dell'articolo 21 della legge n. 145 del 2016 opera nell'ambito di un limite di spesa di 50 milioni di euro, che non viene modificato dall'intervento normativo in esame. Per quanto concerne invece l'abrogazione del comma 3 del medesimo articolo 21, si rinvia alle considerazioni già svolte riguardo all'analogia abrogazione disposta dalla lettera a), numero 6).